

Deliberazione n. ²¹⁵/2018/PRSP



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 10 maggio 2018

composta dai magistrati:

Maria Laura PRISLEI	Presidente f.f., Consigliere
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Tiziano TESSARO	Consigliere, relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesca DIMITA	Primo Referendario
Elisabetta USAI	Primo Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del Tuel, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA, da ultimo, la legge 27 dicembre 2017 n. 205;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2015”* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli Organi di Revisione Economico Finanziaria degli Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 49/2017/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2017;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e la relazione sul bilancio di previsione 2016-2018, redatte dall'Organo di Revisione del Comune di Albaredo d'Adige (VR);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 25/2018 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

EDITO il Relatore, Consigliere Tiziano Tessaro;

FATTO

Dall'esame del questionario e della relazione sul rendiconto 2015 del Comune di Albaredo d'Adige (VR) redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e dai dati in possesso di questa Corte, sono emerse una serie di criticità che vengono di seguito compendiate:

- l'approvazione in ritardo del rendiconto di gestione dell'esercizio 2015, avvenuta l'11 maggio 2016;
- l'alterazione del risultato di amministrazione, rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, per effetto dell'erronea cancellazione di residui passivi;
- l'insufficiente accantonamento per contenziosi;
- anticipazione di tesoreria per € 456.809,87, per 60 giorni di utilizzo, rimborsando integralmente a fine anno le anticipazioni concesse;
- il basso grado di realizzo delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al Codice della strada;

- il disallineamento tra residui attivi di nuova formazione, per € 1.729.800,77, a fronte di nuovi residui passivi per € 825.283,69, con conseguente disallineamento tra crediti e debiti complessivi;
- sfioramento patto di stabilità non riconosciuto dall'Ente (per 86mila euro).

Con nota istruttoria protocollo n. 12674 del 13 novembre 2017, indirizzata al Sindaco ed all'Organo di revisione, si chiedevano chiarimenti in merito alle suddette criticità.

Il Comune di Albaredo d'Adige (VR) ha riscontrato l'istruttoria con deduzioni depositate in data 4 dicembre 2017, protocollo n. 12981, acquisite al protocollo di questa Corte con numerazione 12986 del 4 dicembre 2017, e con successiva integrazione presentata in data 9 febbraio 2018, protocollo n. 1705, acquisita al protocollo di questa Corte con numerazione 1050 del 4 13 febbraio 2018.

All'esito della suddetta documentazione, il Magistrato istruttore ritenendo la sussistenza dei presupposti di legge ha deferito la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e la pronuncia di competenza, evidenziando il permanere di taluni profili di criticità emergenti dall'esame del rendiconto 2015 del Comune di Albaredo d'Adige (VR).

DIRITTO

1. L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che *“gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, “Questionario”) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*), ne definisce l'ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (*“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a*



ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti Locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla Legge Cost. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, della Costituzione, a cui è stata data attuazione con la Legge 243/2012.

La Corte dei Conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "*Questionario*") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

2. Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2015 e al bilancio di previsione 2016 del Comune di Albaredo d'Adige (VR) sono emerse una serie di criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo.

Lo scrutinio della situazione finanziaria del Comune ha richiesto in particolare uno specifico approfondimento istruttorio, sfociato in apposita nota di richiesta (prot. 12674 del 13/11/2017). I rilievi formulati s'incentravano prevalentemente sulle criticità riguardanti: l'approvazione in ritardo del rendiconto di gestione dell'esercizio 2015, avvenuta l'11 maggio 2016; l'alterazione del risultato di amministrazione, rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, per effetto dell'erronea cancellazione di residui passivi; l'insufficiente accantonamento per contenziosi; anticipazione di tesoreria per € 456.809,87, per 60 giorni di utilizzo, rimborsando integralmente a fine anno le anticipazioni concesse; il basso grado di realizzo delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al Codice della strada; il disallineamento tra residui attivi di nuova formazione, per € 1.729.800,77, a fronte di nuovi residui passivi per € 825.283,69, con conseguente disallineamento tra crediti e debiti complessivi; sfioramento patto di stabilità non riconosciuto dall'Ente (per 86mila euro).

In esito alla predetta richiesta, il Comune ha fatto pervenire con nota prot. n. 12981 del 4 dicembre 2017 e con successiva integrazione presentata in data 9 febbraio 2018, protocollo n. 1705, i chiarimenti richiesti che tuttavia non hanno consentito di superare i rilievi formulati nella richiesta istruttoria.

Va preliminarmente sottolineato che il Comune di Albaredo d'Adige (VR) era stato destinatario di apposita pronuncia per l'esercizio 2014 (n. 95/2017/PRSE) in cui la Sezione aveva proceduto a rilevare: la potenziale criticità costituita dalla reimputazione, al termine dell'operazione di riaccertamento straordinario, di tutte le obbligazioni non scadute all'esercizio 2015; la necessità di assicurare la copertura delle proprie spese di funzionamento con entrate di carattere ordinario, evitando il ricorso a mezzi di copertura straordinari, per evitare nelle future gestioni il ripetersi delle criticità rilevate; l'avvio di un programma serio e continuativo di recupero dell'evasione tributaria: nell'esercizio qui considerato, il fondo di cassa ammonta al 31/12/2015 a € 520.969,09 e la rigidità del bilancio si attesta al 28,42%.

L'approfondimento svolto sui contenuti del questionario e a seguito della nota più sopra indicata restituisce un quadro istruttorio caratterizzato da una alterazione sostanziale degli equilibri di bilancio, suffragato da una serie di criticità di seguito esposte.

3. Così come evidenziato in occasione dello scrutinio del rendiconto relativo all'esercizio 2014, anche nel 2015 si osserva il permanere di una certa fragilità degli equilibri di bilancio, indotta da una pluralità di elementi ma in particolare dal fatto che l'avanzo di amministrazione 2014, come rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui (effettuato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 50/2015) era risultato sovrastimato per € 131.832,03 a causa di un errore di quantificazione del FPV, calcolato in difformità di quanto previsto dagli schemi Arconet 5/1 e 5/2: i *“residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato”*, pur essendo stati inseriti per € 131.832,03, erano stati omessi dal suo calcolo.

Le necessarie correzioni alla luce di quanto sopra, unitamente a quanto già rilevato con deliberazione di questa Corte n. 95/2017/PRSE in merito al mancato accantonamento del FCDE, comportavano l'inevitabile conseguenza che l'avanzo disponibile applicato

sarebbe stato di fatto inesistente.

In sede istruttoria, l'Ente con la nota più sopra indicata ha precisato quanto segue:

- *“la deliberazione del riaccertamento straordinario adottata dal Commissario Straordinario n. 50/2015 è stata modificata con successivo atto di Giunta Comunale n.155 del 07.12.2016, con cui l'importo di € 131.832,03, precedentemente allocato per errore tra i residui passivi cancellati concorrenti alla determinazione del Fpv, è stato in tale atto di modifica riallocato tra i residui passivi cancellati in quanto non correlati con obbligazioni giuridicamente perfezionate.*
- *A seguito di verifica dei dati esposti nella sopracitata deliberazione di modifica del riaccertamento straordinario, in riscontro alla nota istruttoria in oggetto, oggi emerge effettivamente, e in ogni caso, un errore dal ricalcolo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2014 (all'1/1/2015), con una riquantificazione dell'avanzo di amministrazione in € 394.115,83 rispetto ad € 460.220,77, precedentemente erroneamente accertato” (l'Ente ha anche fornito un prospetto a supporto di quanto asserito).*

In pratica l'ente in sede di riaccertamento straordinario aveva erroneamente maggiorato di € 66.104,94 i residui passivi cancellati per obbligazioni giuridiche non perfezionate, ivi sommando agli impegni cancellati anche i rispettivi subimpegni.

Considerato che nel corso dell'esercizio 2015 l'avanzo di amministrazione effettivamente e complessivamente applicato ammonta ad € 420.200,00, l'ente, con la nota indicata, ha concluso precisando *“comunque che il maggior importo di avanzo applicato nell'esercizio 2015, che oggi nella riquantificazione risulta accertato “insussistente” per un importo pari ad euro 26.084,17 (420.200,00 - 394.115,83), di fatto, non ha generato pagamenti, ciò in quanto, in sede di riaccertamento dei residui dell'esercizio 2015 e 2016, i rispettivi stanziamenti e conseguenti impegni di spesa, finanziati con il maggior avanzo applicato oggi accertato “insussistente”, a seguito del susseguente riaccertamento di economie di spese, hanno dato luogo a residui passivi insussistenti per complessivi € 26.738,42, dunque definitivamente riconfluendo per tale importo nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio successivo” (l'Ente ha poi fornito un prospetto a supporto di quanto asserito).*

La Sezione non ritiene di accogliere siffatta prospettazione: occorre infatti evidenziare al riguardo che l'erronea maggiorazione di residui passivi cancellati per obbligazioni giuridiche non perfezionate, pari a € 66.104,94, derivante dall'inserimento tra i debiti da stralciare anche i relativi subimpegni, induce a ritenere che le conclusioni formulate dall'Ente appaiono in palese contrasto con i principi dell'armonizzazione contabile. Di talchè, dall'operazione suddetta emerge un disavanzo occulto di pari importo, come del resto esplicitamente ammesso dal Comune stesso in sede di risposta

Pertanto, vista la non corretta determinazione dell'avanzo rideterminato in sede di riaccertamento straordinario - onde evitare che vi sia una indebita dilatazione della spesa in contrasto con le finalità dell'armonizzazione dei conti pubblici, funzionali a evitare che gli scostamenti dai principi del D.Lgs. n. 118 del 2011 non costituiscano solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma risultino strumentali ad una

manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall'art. 81 della Costituzione - diviene indispensabile per il Comune l'iscrizione nel primo bilancio di previsione utile di tale disavanzo e conseguentemente dalle spese finanziate senza copertura: ciò ai sensi di quanto previsto negli artt. 188 e 193 del Tuel.

Non operando tali accantonamenti, infatti, potrebbe concretizzarsi una manovra elusiva consistente essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell'esercizio finanziario (Corte Costituzionale, sentenza n. 279 del 23/11/2016).

Come esplicitamente ammesso dall'Ente, infatti, l'avanzo di amministrazione 2014, era risultato sovrastimato a causa della citata erronea maggiorazione di residui passivi cancellati per obbligazioni giuridiche non perfezionate, pari a € 66.104.94, derivante dall'inserimento tra i debiti da stralciare anche i relativi subimpegni.

Le necessarie correzioni alla luce di quanto sopra, unitamente a quanto già eccepito con deliberazione di questa Corte n. 95/2017/PRSE in merito al mancato accantonamento del FCDE, comportano l'inevitabile conseguenza che l'avanzo disponibile applicato sarebbe stato di fatto inesistente.

4. La situazione istruttoria fa in ogni caso emergere l'elusione del patto, per i motivi di cui si dirà.

Dall'esame della certificazione prodotta, si rilevava il rispetto del Patto di stabilità, con una differenza tra Saldo finanziario ed Obiettivo annuale finale di circa 60.000 euro. Tuttavia, dall'esame istruttorio dei dati contenuti nel monitoraggio del II semestre, emergeva l'errata compilazione del rigo S0 "*FPV di parte corrente (previsioni definitive di spesa)*", posto pari a zero invece che pari ad € 147mila: le necessarie correzioni del dato di cui trattasi determinavano un peggioramento del saldo finanziario di € 147mila, con conseguente sfioramento del Patto di stabilità 2015.


Il magistrato istruttore pertanto, vista la potenziale gravità del rilievo, invitava l'Organo di revisione a produrre dettagliata relazione atta a dimostrare l'effettivo rispetto del Patto di stabilità per l'anno in esame.

L'Ente, in sede di prima risposta, aveva controdedotto in modo non circostanziato e, successivamente, in sede di integrazione ha ritenuto trattarsi solo un errore di natura formale a causa dell'omessa indicazione del FPV.

Il Collegio ritiene che la conclusione dell'Ente non sia condivisibile e l'omessa indicazione del FPV_s non può essere relegato a mero "*errore di natura formale*", ai fini del calcolo rilevante per i saldi del Patto di stabilità.

Si rileva, infatti, che non sono stati rispettati gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno 2015 previsti dall'art. 31 della Legge 183/2011, con una differenza tra il saldo finanziario e l'obiettivo programmatico pari a - 87 mila euro.

Come noto, il patto di stabilità interno nasce dall'esigenza di assicurare la convergenza della finanza locale verso gli obiettivi di finanza pubblica condivisi a livello europeo nell'ambito del Patto di stabilità e crescita; il perseguimento dei suddetti obiettivi viene



garantito attraverso un sistema di vincoli specifici, che gli enti sono tenuti a rispettare, insieme agli obblighi di informazione, comunicazione e certificazione, nonché di misure sanzionatorie operanti in caso di inadempienza (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 17/SEZAUT/2014/FRG, Corte Cost. sent. n. 130 del 7 luglio 2015, Sezione controllo Piemonte, deliberazione n. 55/PAR/2015).

Le sanzioni conseguenti alla mancata osservanza del patto (comma 26 dell'art. 31) hanno lo scopo di richiamare l'ente ad un comportamento di maggior rigore nella gestione dei fondi pubblici, anche mediante una serie di penalizzazioni finanziarie e gestionali (cfr. Sezione controllo Puglia deliberazione n. 109/PAR/2015)

In particolare, questa Sezione (Corte dei conti, sez. Veneto, parere del 13 ottobre 2010, n. 84) ha già sottolineato come le sanzioni o "*limitazioni amministrative*" a carico degli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno trovano fondamento e giustificazione nella circostanza che la mancata osservanza dei vincoli costituisce grave irregolarità nella gestione finanziaria ed amministrativa, alla quale è necessario porre rimedio adottando le necessarie misure correttive. In altri termini, il legislatore introducendo "*sanzioni*" o "*limitazioni amministrative*" ha inteso delineare alcuni meccanismi omogenei ed applicabili in modo indifferenziato a tutti gli enti che sono incorsi nella grave irregolarità finanziaria del mancato rispetto del patto di stabilità interno: pertanto, come sottolineato nel parere, esse prescindono da qualsiasi indagine sull'elemento psicologico, "*in quanto oggettive ed indifferenziate*" e inoltre esse "*non sono commisurate alla gravità della violazione del patto di stabilità interno*".

Dette "*sanzioni*" o "*limitazioni amministrative*" operano sull'ordinaria attività amministrativa, limitando la potestà degli organi di governo e direzione dell'ente, sia inibendo lo svolgimento di specifiche attività, come il ricorso all'indebitamento ed all'assunzione di personale, sia riducendo il margine di discrezionalità, attraverso, ad es., la limitazione della spesa corrente entro specifici parametri (Sezione controllo Veneto 84/2010, cit; Sezione controllo Puglia, deliberazione n. 55/PRSP/2015; nello stesso senso, Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 32/2015/PRSP).

Le sanzioni in questione, pertanto, si connotano per una duplice valenza: da un lato, afflittiva per l'ente inadempiente e, dall'altro lato, correttiva, in quanto precipuamente finalizzate al rientro entro l'obiettivo programmatico (Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 293/2012/PAR, nello stesso senso, Sezioni Riunite, deliberazione n. 53/CONTR/2010 in tema di divieto di mobilità in entrata per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno).

In proposito si rammenta che l'art. 31, comma 20-bis, della L. 183/2011, prevede che "*Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno*"; pertanto l'Ente è risultato inadempiente al necessario ulteriore invio conseguente al riaccertamento ordinario dei residui che ha comportato l'insorgenza dei 146.000 euro di FPV_S corrente.

5. La situazione istruttoria fa in ogni caso emergere una grave sofferenza di cassa,

dovuta all'accumulo anomalo dei residui attivi di nuova formazione a fine esercizio, a fronte di una minore somma di residui passivi, sempre provenienti dalla gestione 2015.

Ciò unitamente all'avvenuta accensione per un periodo notevole dell'anticipazione di tesoreria, e al basso grado di realizzo recupero delle sanzioni amministrative restituiscono un quadro complessivo caratterizzato da una notevole compromissione in atto degli equilibri di bilancio presidiati dall'art. 81 Cost.

In particolare, la dinamica della gestione dei residui, per effetto della componente proveniente dalla gestione di competenza, risulta fortemente sbilanciata sul versante delle entrate come emerge dalla tabella che segue:

	Residui da riportare (gest. residui)	Residui provenienti dalla competenza	Totale residui di fine 2015
residui attivi correnti	€ 61.865,06	€ 820.721,65	€ 882.586,71
residui attivi c/capitale	€ 250.523,57	€ 880.995,79	€ 1.131.519,36
residui attivi titolo VI	€ -	€ 28.083,33	€ 28.083,33
Totale	€ 312.388,63	€ 1.729.800,77	€ 2.042.189,40

residui passivi correnti	€ 2.875,63	€ 465.356,48	€ 468.232,11
residui passivi c/capitale	€ 114.469,45	€ 350.158,24	€ 464.627,69
residui passivi titolo IV	€ 55.559,79	€ 9.768,97	€ 65.328,76
Totale	€ 172.904,87	€ 825.283,69	€ 998.188,56

Va da sè che il ricorso ripetuto allo strumento dell'anticipazione di tesoreria è strettamente connesso con la dinamica dei residui, sinteticamente esposti per completezza nella tabella di cui sopra.

La Sezione rammenta al riguardo che l'anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, cui l'ente può ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità. L'art. 222 del Tuel prevede che il tesoriere, a seguito di richiesta dell'Ente corredata da una deliberazione della Giunta comunale, possa concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate riferite ai primi tre Titoli, accertate nel penultimo anno precedente la richiesta. Sulla somma concessa in anticipazione maturano interessi passivi per il periodo nel quale essa viene effettivamente utilizzata.

La ragione della previsione di questa possibilità di ricorso a risorse finanziarie messe a disposizione da parte del tesoriere è quella di sopperire a momentanee carenze di liquidità e, pertanto, si tratta di una forma di finanziamento che non è riconducibile all'indebitamento (art. 3, co. 17 della legge n. 350 del 2003).

L'anticipazione di tesoreria può essere utilizzata per far fronte a divergenze temporanee nei flussi di entrata e di spesa che abbiano carattere contingente e che devono essere ricondotti ad un corretto equilibrio finanziario nel corso dell'esercizio non potendo essere utilizzata per sanare situazioni di alterazione della gestione che comportino la sussistenza di situazioni di disavanzo.

Peraltro, il ricorso a questa particolare forma di finanziamento, soprattutto se reiterato



nel tempo, produce un aggravio finanziario per l'ente e può indicare la presenza di latenti squilibri nella gestione di competenza o dei residui e, nei casi più gravi, configurare una violazione del disposto dell'art. 119 della Costituzione che consente di ricorrere al debito solo per finanziarie spese di investimento.

Le anzidette criticità di cassa appaiono ancora più rilevanti ove si tenga conto del basso grado di realizzo delle sanzioni per violazione al Codice della strada, che emerge dalla tabella allegata:

	Accertamenti	Riscossioni (C+R)	% di realizzo
Sanzioni violazioni CdS 2013	60.000,00	43.023,82	71,7%
Sanzioni violazioni CdS 2014	60.000,00	9.301,93	15,5%
Sanzioni violazioni CdS 2015	60.351,80	2.195,65	3,6%

Pur prendendo atto dell'accantonamento all'FCDE per € 15.000,00, si evidenzia che un basso grado di realizzo comportava la formazione di residui attivi che rischiano di divenire difficilmente esigibili, con le inevitabili conseguenze sull'attendibilità del risultato di gestione.

A tal proposito la Sezione, pur tenendo conto delle indicazioni fornite al Comune al riguardo, in relazione alla gestione dell'entrata ed in particolare di quella derivante da violazioni al Codice della strada di cui trattasi richiama al principio di prudenza, che deve sempre ispirare l'ente nell'attuazione, in concreto, della delicata fase contabile dell'entrata "*...Nel rendiconto il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate. Le componenti negative devono essere contabilizzate anche se solo presunte*", (Cfr. Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali, punto 70) ed in particolare, "*Il principio della prudenza applicato alla procedura di accertamento delle entrate deve garantire, se l'ente rileva un risultato positivo di amministrazione, di poter disporre di risorse certe, definite ed esigibili*". (Cfr. principio contabile n.2, punto 15, rammenta che, a norma dell'art 153 del Tuel, il Responsabile del servizio economico e finanziario è tenuto a verificare che l'accertamento e la riscossione delle entrate avvenga non solo alle scadenze stabilite, ma in misura tale da assicurare un gettito di fine esercizio non inferiore alla previsione).

Inoltre, pur nella pendenza delle partite di inesigibilità e fino al formale scarico da parte del concessionario, i responsabili dei servizi competenti debbono riscontrare, durante l'intera gestione, la fondatezza giuridica dei crediti in essere attraverso la verifica delle azioni condotte dal concessionario e, nel caso in cui si profilino situazioni di incerta esigibilità, provvedere allo stralcio delle medesime poste per l'iscrizione nel conto del patrimonio, sino alla richiesta di formale scarico da parte dell'agente contabile, in base alle procedure di cui al D.Lgs. 112/99 e successive modifiche. (cfr. Corte dei Conti, Sezione controllo Toscana, del. n. 15/2011, Sezione controllo Puglia n. 162/2014).

Solo un'accurata e ponderata attività di previsione "*a monte*" e di accertamento nel corso dell'esercizio (e non alla fine dello stesso), può preservare l'ente dall'irregolare "*accumulo*" di residui attivi, che, proprio in relazione alla rilevante consistenza e difficile, se non impossibile, riscuotibilità, possono incidere in maniera determinante

sull'effettiva disponibilità di cassa dell'ente.

6. La Sezione non può esimersi peraltro dal rilevare che i principi contabili non appaiono correttamente osservati anche con riferimento ad altri profili di criticità emersi in istruttoria, e possono pregiudicare conseguentemente gli equilibri di bilancio. In particolare dalla documentazione versata in atti, si rilevava l'accantonamento di una quota di avanzo di amministrazione per contenziosi, pari ad € 180.000,00, che non trovava rispondenza in analoga posta a valere sul risultato all'1/1/2015, post riaccertamento straordinario.

Con la nota sopra citata, l'Ente ha risposto che, come già indicato al precedente punto sugli equilibri di bilancio, con DCC n.17 del 23/07/2015, in corso di esercizio di bilancio, a seguito del sopravvenire di un giudizio di soccombenza, benché non definitivo e non esecutivo, è stato costituito in bilancio un accantonamento per fondo spese rischi legali per l'importo di € 200.000,00, successivamente ridotto ad € 180.000,00 con provvedimento consiliare di variazione di bilancio n. 37 del 27/11/2015.

In riferimento a ciò la Sezione ribadisce sul punto la doverosità della istituzione del fondo rischi, in quanto l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 – disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili – prevede, tra l'altro, la costituzione di un apposito fondo per far fronte ad oneri derivanti da sentenza. Vengono sostanzialmente indicate due ipotesi sulle quali fondare la costituzione di tale fondo: – quando a seguito di contenzioso l'ente abbia una “*significativa probabilità di soccombere*” – quando a seguito di sentenza non definitiva e non esecutiva l'ente sia condannato al “pagamento di spese”.

A tale proposito si rinvia all'Allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 “*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*” che al punto 9.2 stabilisce che “*il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: ... 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi)*”. In particolare circa il Fondo spese legali va richiamato quanto stabilito nei medesimi Principi Contabili al punto 5.2 lettera h: “*In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione*



dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti".

La Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 9/2016/Inpr ha sottolineato a tale proposito che il principio contabile applicato della contabilità finanziaria introduce come fondo rischi nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento delle spese.

Essendo l'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione, che dovrà essere accantonato per la copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. In occasione della prima applicazione del principio della contabilità finanziaria l'ente deve aver operato una ricognizione del contenzioso formatosi negli esercizi precedenti. Il principio contabile prevede che, in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale possa essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. L'organo di revisione dell'ente deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti. Resta fermo l'obbligo di accantonare, nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente.

Anche nel caso del "*fondo contenziosi*" è richiesto, pertanto, un monitoraggio costante della sua formazione e della relativa adeguatezza per affrontare tempestivamente le posizioni debitorie fuori bilancio che si possono determinare a seguito degli esiti del giudizio.

È accertato infatti che una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per l'ente l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria e che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 del Tuel). La nota integrativa, allegata al bilancio, deve, anche nel caso del "*fondo contenziosi*", curare particolarmente l'indicazione dei criteri che sono stati adottati per pervenire alla decisione di accantonamento al "*fondo rischi*" e fornire valutazioni sulla gestione complessiva dei rischi da contenzioso per l'ente.

Tali valutazioni devono riguardare in modo particolare l'incidenza che il contenzioso in essere può avere sugli equilibri attuali e futuri del bilancio e della gestione e sulla capacità da parte dell'ente di fare fronte agli oneri che potrebbero insorgere dagli esiti dei giudizi in corso.

Più recentemente la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/Inpr

contenente *“Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l’attuazione dell’art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266”*, volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha peraltro sottolineato: *“particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza”*.

La quota accantonata a consuntivo nel risultato di amministrazione per *“fondo rischi e spese”*, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, All. 4/2, § 9.2, è determinata, tra l’altro, da *“accantonamenti per le passività potenziali”*.


Si tratta, infatti, di un’obbligazione passiva possibile la cui consistenza deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri e incerti, non totalmente sotto il controllo del Comune medesimo.

In tali casi, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa, ma per cui i principi contabili ritengono necessario, e non facoltativo, l’accantonamento a fondo rischi.

Nel caso di che trattasi, il Comune ha specificato inoltre che si tratta del contenzioso con la Cigas Rete srl (ex Gritti Gas), relativo all’acquisizione delle reti di distribuzione del gas, ma ha anche ammesso che l’accantonamento è stato inserito in bilancio in via prudenziale solamente quale quota parte del valore della controversia.

A tal fine, anche in relazione alle risultanze istruttorie, diviene assolutamente necessario accantonare per intero le somme relative ai fini della costituzione del fondo rischi, sia per la significativa probabilità di soccombere, che, a maggior ragione, per l’esistenza di sentenze non definitive e non esecutive in cui l’ente sia condannato al pagamento di spese. Ciò in quanto, la finalità è infatti quella di non fare trovare l’Ente sguarnito nel momento in cui l’evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie: la finalità è quella di preservare gli equilibri di bilancio, e richiederà quindi uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell’Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili; l’entità del contenzioso dovrà essere nel contempo specificamente monitorato dall’Organo di Revisione e contenuto nella relazione allegata ai documenti programmatori, secondo quanto indicato dalla citata delibera di Sezione Autonomie n. 14/2017/Inpr.

Dalle risultanze istruttorie è emerso che l’Ente nel 2015 non presentava alcuna giacenza di cassa vincolata, in apparente difformità da quanto previsto dal principio applicato



della contabilità finanziaria (punto 10.6), approvato con D.Lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014. La risposta dell'Ente non consente di superare le criticità rilevate con la nota istruttoria citata in precedenza. Di talchè la Sezione sottolinea l'importanza in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione (che, fisiologicamente, può investire vari esercizi finanziari). L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell'art. 195 del Tuel che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedurali, nonché, dopo la novella apportata dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (si rinvia, per approfondimenti, alla deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, n. 31/2015/INPR). A tal fine, l'art. 180 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive, alla lett. d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, *"gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti"*. Allo stesso modo, il successivo art. 185, impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino *"il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti"*.

Inoltre, la determinazione della giacenza di cassa vincolata al momento dell'avvio della nuova contabilità armonizzata, disciplinata dal d.lgs. n. 118 del 2011, è stata oggetto di apposita disciplina in un paragrafo (il 10.6) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011), le cui indicazioni (alle quali si fa rinvio) risultano funzionali al corretto avvio, anche sotto il profilo della cassa (oltre che della competenza) del nuovo sistema contabile (oltre che, naturalmente, della riferita attenuazione dei rischi di successiva emersione di carenza di risorse per il finanziamento delle spese a cui le entrate vincolate erano destinate).

7. Nel corso dell'istruttoria emergeva la tardiva approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2015, avvenuta l'11 maggio 2016 e, a tal proposito l'Ente ha risposto che lo schema del Rendiconto 2015 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n.57 del 16/04/2016, entro il termine del 30 aprile, aggiungendo che *"Purtroppo, le difficoltà inerenti le carenze organizzative correlate all'impossibilità di coprire i posti individuati in pianta organica, nonché quelle inerenti con l'avvio della riforma dell'armonizzazione contabile, non hanno permesso l'approvazione in seduta consiliare del bilancio consuntivo entro il suddetto termine di legge. Al riguardo si rappresenta altresì che ai sensi dell'articolo 47 del regolamento comunale di Contabilità l'ente ha dovuto attendere il parere del revisore contabile affinché procedesse alla notifica ai Consiglieri comunali (nota prot. 4275 del 20/04/2016) del deposito degli atti di cui al rendiconto, con susseguente decorso dei venti giorni"*.

Pur prendendo atto di quanto evidenziato dall'Amministrazione, il Collegio, ricorda che il rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge (cfr., in termini, T.A.R. Campania

Napoli, Sez. I, 7/10/2004, n. 13591) e che dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 120, co. 2 e 3, della Costituzione circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta.

Evidenzia altresì la Sezione la natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, la cui assenza potrebbe comportare rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell'art. 172, co. 1, lett. a), del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato.

Ulteriori limitazioni per l'ente, *ope legis*, si ravvisano nell'esclusivo e limitato utilizzo dell'avanzo di amministrazione "*presunto*", anziché accertato (artt. 186 e 187 D.Lgs. n. 267/2000) e nell'impossibilità di ricorrere all'indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall'art. 203, comma 1, lett. a) del Tuel mentre, la mancata redazione dell'apposita certificazione sui principali dati del rendiconto da parte dell'ente comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell'ente relativamente all'anno in cui l'inadempimento è avvenuto (stante il precetto contenuto nell'art. 161, commi 1 e 3, del Tuel, quest'ultimo nel testo modificato dall'art. 27 co. 7, L. 28/12/2001, n. 448).


Inoltre, in via provvisoria e sino all'adempimento, la ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 - rendiconto degli enti locali).

Conclusivamente, la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni.

Ciò vale evidentemente anche per il ritardo con cui si approva il rendiconto atteso che lo stesso riveste carattere di atto d'urgenza che può essere approvato anche nelle particolari situazioni indicate all'art. 38 del D.Lgs. 267/2000.

Va infine ricordato che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa ora, in virtù dell'articolo 227, comma 2 bis (introdotto dal decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012) del D.Lgs. 267/2000, l'attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del Tuel.

La Sezione rammenta anche che l'art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. n. 113/16 stabilisce il divieto per gli Enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a



qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione e il rendiconto).

Il divieto legale di assunzione ex art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016 riguarda sia le "... assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto ...", sia la stipula di "... contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi". Tale disposizione sanziona gli enti inadempienti con un "blocco" delle rispettive risorse, le quali, nell'arco temporale che si dispiega dalla scadenza dei termini per l'approvazione dei documenti contabili fondamentali indicati dal legislatore e fino al momento dell'approvazione "tardiva", non possono essere impiegate, neppure per spese afferenti al reclutamento di personale (come nel caso della stipula dei contratti di servizio onerosi con soggetti privati). Tale divieto opera a prescindere dal titolo contrattuale in concreto adottato per le "assunzioni" (a tempo indeterminato, a termine, ecc.), e dal tipo di attività (amministrative o ad esse estranee) che il nuovo contingente di personale è chiamato ad espletare.

La Sezione si riserva di effettuare ulteriori controlli, anche in sede di esame dei rendiconti successivi, per la verifica della corretta applicazione dei principi più sopra enuncati.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di Previsione 2016-2018 del Comune di Albaredo d'Adige(VR):

- rileva l'approvazione in ritardo del rendiconto di gestione dell'esercizio 2015, avvenuta l'11 maggio 2016;
- rileva l'alterazione del risultato di amministrazione, rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, per effetto dell'erronea cancellazione di residui passivi;
- dispone al Comune l'iscrizione nel primo bilancio di previsione utile del disavanzo occulto accertato, conseguente all'assunzione di spese finanziate senza copertura, per € 66.104.94, ai sensi di quanto previsto negli artt. 188 e 193 del Tuel;
- rileva l'insufficiente accantonamento per contenziosi;
- rileva l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria per € 456.809,87, per 60 giorni di utilizzo, rimborsando integralmente a fine anno le anticipazioni concesse;
- rileva il basso grado di realizzo delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al Codice della strada;


- rileva il disallineamento tra residui attivi di nuova formazione, per € 1.729.800,77, a fronte di nuovi residui passivi per € 825.283,69, con conseguente disallineamento tra crediti e debiti complessivi;
- rileva lo sfioramento patto di stabilità non riconosciuto dall'Ente (per 86mila euro);
- dispone la trasmissione della presente delibera, come confermato sul punto, da ultimo, dalla circolare n. 5 del 20/02/2018, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato territorialmente competente, per il seguito di competenza;
- rammenta l'obbligo per il Comune di comunicare l'inadempienza sopra rilevata entro trenta giorni dall'accertamento della violazione da parte della Corte dei Conti mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Albaredo d'Adige (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10 maggio 2018.


Il magistrato relatore

Tiziano Tessaro



Il Presidente f.f.

Maria Laura PRISLEI



Depositata in Segreteria il **28 GIU. 2018**

IL DIRETTORE DI SEGreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese

